

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 1388

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori LEGNINI e CALVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2007

Modificazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di richiesta di sospensione delle sanzioni accessorie, di termini per la notifica delle violazioni non immediatamente contestate e di riduzione dei termini per l’adozione della decisione sui ricorsi al prefetto, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di liquidazione delle spese nei giudizi di opposizione

ONOREVOLI SENATORI. - Più volte in questi anni la disciplina delle notificazioni delle violazioni al codice della strada che non siano state immediatamente contestate al conducente ha subito modifiche.

Attualmente i termini previsti dal comma 1 dell'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è di centocinquanta giorni dall'accertamento o dalla data in cui l'effettivo trasgressore sia stato identificato, nel caso in cui egli sia residente in Italia. Nel caso in cui il trasgressore o l'intestatario del veicolo sia residente all'estero tale termine è di trecentosessanta giorni.

Le ragioni delle ripetute e frequenti novelle legislative risiede nel fatto che l'ampio termine, originariamente previsto dal codice della strada, pregiudicava i diritti dei destinatari delle sanzioni, violando il principio di conoscibilità e di certezza delle sanzioni. Non a caso la Corte costituzionale, con sentenza del 10-17 giugno 1996, n. 198, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 26 giugno 1996, n. 26, aveva dichiarato incostituzionale il comma 1 nella parte in cui, in caso di identificazione del trasgressore successiva alla violazione, stabiliva che il termine di centocinquanta giorni per la notificazione della contestazione decorresse dalla data dell'avvenuta identificazione, anziché da quella in cui risultava dai pubblici registri l'intestazione del veicolo o le altre qualifiche del soggetto responsabile (o comunque, dalla data in cui la pubblica Amministrazione era posta in grado di provvedere all'identificazione). In tal modo la Corte costituzionale asseriva che l'identificazione del trasgressore non poteva più essere rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione o coincidere con la materiale redazione del verbale di accertamento, potendo, invece, decorrere da un mo-

mento successivo all'accertamento dei fatti nei soli casi in cui l'identificazione del trasgressore fosse possibile esclusivamente a seguito dell'espletamento delle formalità di iscrizione o di annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici, per gli effetti di cui all'articolo 386 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

Il giudice delle leggi statuiva dunque che sia nell'ipotesi in cui il verbale di accertamento non contenesse l'indicazione della data di identificazione e dei motivi dell'eventuale ritardo con il quale la pubblica Amministrazione aveva ad essa proceduto, sia nel caso in cui tali dati risultassero, viceversa, dal verbale, il giudice di merito sarebbe stato comunque tenuto a valutare la congruità del tempo impiegato per l'identificazione, ovvero ad essa oggettivamente necessario.

L'effetto di tale pronuncia sulla giurisprudenza di merito è stato quello di stabilire che la norma di cui al citato articolo 201 va oggi interpretata nel senso che la decorrenza del termine per la notificazione va valutata avuto a riferimento criteri oggettivi, senza che possano assumere rilievo vicende di carattere soggettivo, quale il carico di lavoro gravante sull'Amministrazione.

L'intervento che oggi si propone, dunque, oltre a muoversi nel solco della giurisprudenza costituzionale e delle interpretazioni che della norma ha costantemente e univocamente fornito la giurisprudenza di merito degli ultimi anni, tiene conto della progressiva informatizzazione della pubblica Amministrazione, che oggi consente di velocizzare le formalità connesse alla identificazione

dei dati del trasgressore (*rectius*, dell'intestatario del veicolo) così da consentire di informarlo quanto prima della commessa violazione.

Conseguentemente, l'intervento legislativo opera anche una riduzione a sessanta giorni del termine per l'adozione, da parte del prefetto, del provvedimento espresso sul ricorso dell'interessato.

Il presente disegno di legge appare ancor più necessario a seguito dell'introduzione nel nostro ordinamento, della patente a punti, ai sensi del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 214,

alla quale è connessa la necessità di rendere conoscibile al destinatario della infrazione, quanto prima possibile, l'accertamento di violazioni alle quali consegue l'applicazione della sanzione accessoria della sottrazione di punti, in modo che lo stesso sia sempre informato del residuo punteggio spettante alla propria licenza di guida, adeguando così la propria condotta di guida.

Risulta inoltre necessario, data la rilevanza delle sanzioni accessorie, un giudizio assolutamente celere da parte del giudice di pace nei procedimenti nei quali è richiesta la sospensione degli effetti delle suddette sanzioni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Notifica delle violazioni)

1. All'articolo 201, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «entro centocinquanta giorni» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro sessanta giorni»;

b) le parole: «entro trecentosessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro centocinquanta giorni».

Art. 2.

(Termine per la decisione dei ricorsi)

1. All'articolo 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: «entro centoventi giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro sessanta giorni».

Art. 3.

(Sospensione delle sanzioni accessorie)

1. All'articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Ai sensi e per gli effetti del settimo comma dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il giudice di pace si pronuncia senza indugio, e comunque non oltre tre giorni dal deposito, nel caso in cui il ricorso sia proposto avverso un accertamento di violazione al codice della strada per il quale la legge stabilisce l'applicazione di una o più sanzioni accessorie previste dagli articoli 216, 217, 218 e 219, comma 2».

Art. 4.

(Spese dei giudizi di opposizione)

1. All'articolo 23, comma 11, della legge 24 novembre 1981, n. 689, le parole: «, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento» sono soppresse.

Art. 5.

(Disposizioni transitorie)

1. I termini per le notificazioni, come modificati dall'articolo 1, si applicano a tutte le violazioni accertate dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. I termini per la decisione dei ricorsi, come modificati dall'articolo 2, si applicano a tutti i ricorsi presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disciplina della sospensione dell'esecuzione delle sanzioni accessorie, come modificata dall'articolo 3, si applica ai ricorsi proposti dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti, essa si applica ai ricorsi già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali il giudice di pace non si è ancora pronunciato sulla richiesta di sospensione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione accessoria non è ancora stata applicata.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

